



Tribunale di Ragusa

Il giudice, Giovanni Giampiccolo,

vista la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, depositata in data 4/9/2018 da Distefano Giuseppe (c.f. DSTGPP62A05e366W) e da Floriddia Lucia (c.f. FLRLCU63E59E366X);

viste le successive integrazioni al piano depositate in data 1.10.2018 e 7.12.2018;

vista la relazione di attestazione di fattibilità depositata dal dott. Giorgio Firrincieli, in qualità di gestore dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica, ai sensi dell'art. 9, co. 3bis, l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012;

ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del r.d. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

ritenuto che la proposta di accordo riguarda un'esposizione debitoria complessiva di entrambi i proponenti di € 415.872,94 nei confronti dei creditori, tutti elencati nella relazione dell'OCC del 7.12.2018, pagg 3 e 4;

ritenuto che il nucleo familiare degli istanti è composto dagli stessi, nonché dal figlio Sergio Distefano, studente universitario;

ritenuto che gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, in quanto possono contare su un reddito medio mensile netto di **poco più di € 2.000,00** (a titolo di retribuzione percepita dalla Floriddia come dipendente della Regione Sicilia e dal Distefano come perito agrario);

ritenuto che la proposta di pagamento prevede la liquidazione di due fabbricati pignorati (proc. esecutiva 201/16) e di altri beni immobili personali dei coniugi non pignorati, con esclusione dal piano dell'immobile (pignorato) destinato ad abitazione principale dei coniugi; vds. nel dettaglio il compendio immobiliare messo a servizio dell'accordo a pag. 8 della terza proposta di accordo del 7.12.2018; per gli immobili non soggetti a procedura esecutiva sono previsti nove tentativi di vendita ogni tre mesi con un ricavato previsto all'interno di una forbice comprensiva di un'ipotesi ottimistica (€ 402.877,00) ed una pessimistica (258.181,33);



che la proposta prevede il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione, dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati (€ 212.579,59); per i creditori chirografari (tra cui quelli muniti di privilegio speciale retrocesso a chirografo, in quanto il credito è superiore al valore dell'immobile ove insiste la garanzia) il soddisfacimento è compreso tra il 100% (ipotesi ottimistica, € 203.293,35) e il 22,43% (vds. prospetto a pag. 19 della proposta del 7.12.2018);

ritenuto che il professionista incaricato ha attestato che la proposta di accordo di composizione della crisi sia da preferire all'alternativa liquidatoria, in quanto assicura ai creditori una somma non inferiore a quella che gli stessi otterrebbero nel caso di procedura liquidatoria;

ritenuto che il professionista nominato ha attestato che hanno votato a favore della proposta di accordo, in modo espresso e/o non espresso (meccanismo del "silenzio assenso"), creditori rappresentanti il 67,94% dei crediti, computati tenuto conto dell'art. 11, comma 2, l. 3/2012, secondo il quale *"i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta"*;

ritenuto che l'accordo è stato approvato ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. 3/2012 e pertanto può essere omologato;

che tra i creditori che hanno manifestato voto contrario risulta pervenuta motivata contestazione solo da parte della Towers CQ s.r.l., che vanta un credito di € 13.860,00 nei confronti della Floriddia, corrispondente a 63 rate dell'importo di € 220,00 ciascuna, come da cessione del quinto dello stipendio;

ritiene il creditore in questione che si tratti di credito privilegiato e che esso cessionario aveva ormai acquisito la disponibilità della quota dello stipendio, che pertanto non era più disponibile per il piano di ristrutturazione;

va rilevato in senso contrario che il credito del lavoratore ha sì natura privilegiata ex art. 2751 bis c.c. e che per effetto della cessione il credito è trasferito con i privilegi e gli altri accessori, ex art. 1263 c.c.; però il privilegio riguarda i rapporti tra il cessionario e il debitore ceduto (il datore di lavoro della Floriddia); il debito da finanziamento della Floriddia ha natura chirografaria;

trattasi inoltre di cessione di credito futuro, per il quale vale il costante insegnamento giurisprudenziale per il quale *la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur*



essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (Cass. 31 maggio 2005 n. 17590; Cass. 551/12);

ritiene inoltre il creditore Towers CQ s.r.l. che sia carente il requisito soggettivo della meritevolezza, ma detto requisito non deve accertarsi in questa sede, non essendosi in presenza di un piano del consumatore, ma di un accordo di ristrutturazione dei crediti, dove il giudice deve verificare precipuamente il raggiungimento della soglia di legge (approvazione dell'accordo da parte del 60% dei creditori); alcuna deduzione ha svolto il creditore dissenziente sulla convenienza dell'accordo rispetto alla procedura liquidatoria; va sul punto osservato che 1) dall'esecuzione dell'accordo potrebbe comunque conseguire l'integrale soddisfacimento del creditore; 2) l'alternativa liquidatoria non comprende *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice* (art. 14 ter l. 3/12); ritenuto che il dott. Giorgio Firrincieli dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Distefano Giuseppe e da Floriddia Lucia, disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e modi ivi indicati; dispone la sospensione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente Floriddia;

attribuisce al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile) e nel registro delle imprese a cura del medesimo professionista.

Si comunichi.

Ragusa, 04/02/2019.

IL GIUDICE

